

Sistema di raffreddamento delle acque reflue mediante evaporazione (“torri di raffreddamento”) e impatto odorigeno: l’ordinanza *extra ordinem* del sindaco non costituisce diffida *ex art. 29 decies* codice ambiente

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 20 maggio 2024, n. 437 - Morbelli, pres.; Vitali, est. - Cartiere Villa Lagarina S.p.A. (avv.ti Mascotto e Pellegrini) c. Provincia di Mantova (avv.ti Persegati Ruggerini e Salemi) ed a.

Ambiente - PAUR - Recupero di materia e di biogas, messa in riserva e deposito preliminare rifiuti - Riesame e modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio delle attività IPPC - Sistema di raffreddamento delle acque reflue mediante evaporazione, costituito dalle c.d. “torri di raffreddamento” - Autorizzazione - Impatto odorigeno non accettabile o non tollerabile - Diffida attraverso un’ordinanza contingibile e urgente - Diffida *ex art. 29 decies* codice ambiente - Differenza.

(*Omissis*)

FATTO

1.- Cartiere Villa Lagarina s.p.a. è proprietaria di uno stabilimento industriale in Mantova, via Poggio Reale 9, che ha ristrutturato dopo averlo acquistato.

2.- Con atto dirigenziale PD/506 del 28.5.2020, la Provincia di Mantova ha adottato il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale *ex art. 27 bis* d.lgs. 152/2006 (PAUR – doc. 4 ricorrente), col quale ha determinato tra l’altro, al punto 6 del dispositivo, “di AUTORIZZARE il rilascio (...) del Riesame e modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (...) per l’esercizio delle attività IPPC n. 6.1 b), 1.1, e attività tecnicamente connesse (recupero di materia e di biogas, messa in riserva e deposito preliminare rifiuti)”; con tale provvedimento è stato anche autorizzato il sistema di raffreddamento delle acque reflue mediante evaporazione, costituito dalle c.d. “torri di raffreddamento”.

Pochi mesi dopo, con atto PD/902 del 6.10.2020 (doc. 7 ricorrente), è stata approvata una modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito “AIA”) con la quale, per quanto qui interessa, è stato sostituito l’allegato tecnico autorizzatorio costituente l’allegato 2.b al PAUR (di cui la ricorrente ha prodotto un estratto quale doc. 20).

3.- La società ha comunicato la messa in esercizio dell’impianto il 23.11.2020 e la messa a regime il 20.7.2021.

4.- Subito dopo la messa in esercizio dell’impianto, i cittadini residenti nei vicini quartieri di Cittadella e Colle Aperto, costituitisi in comitato, hanno iniziato a segnalare odori molesti. L’ARPA ha accertato il nesso di causalità tra quegli odori e l’attività della cartiera, e il Comune di Mantova, con delibera di giunta n. 164/2021 del 30.6.2021, ha istituito un tavolo tecnico di confronto con la Provincia, ARPA Lombardia, ATS Val Padana e rappresentanti della società e dei residenti, allo scopo di “dar conto delle attività di controllo, di valutazione e adozione di presidi volti a contenere il fenomeno degli odori derivanti dalla attività della società Cartiere Villa Lagarina” (doc. 8 ricorrente).

5.- Il 20.9.2021 la ricorrente ha trasmesso agli enti competenti una “indagine olfattometrica” datata 16.9.2021 nella quale erano riportati i risultati della campagna di monitoraggio odorigeno effettuata tre giorni prima, il 13.9.2021, in ottemperanza alle prescrizioni del PAUR (che imponevano di trasmettere i risultati dell’indagine entro due mesi dalla messa a regime). Da tale indagine è emerso che l’impatto odorigeno presso i recettori sensibili era superiore a 5 OUE/mc, e dunque era da giudicare “non accettabile o non tollerabile” (doc. 9 ricorrente).

6.- La questione è stata discussa nel tavolo tecnico il 25.10.2021 (doc. 10 ricorrente) e il 5.11.2021 (doc. 9 Provincia), e la società ha proposto di sostituire il sistema di raffreddamento delle acque reflue con uno scambiatore di calore a piastre.

7.- In data 29.11.2021 il Sindaco di Mantova ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente (n. PS 50/362/2021) con la quale, al fine di risolvere con urgenza la problematica delle molestie olfattive, ha imposto una serie di prescrizioni alla società, tra le quali quelle di:

- “Non utilizzare le torri di raffreddamento, visti i valori delle emissioni odorigene misurate, di cui al documento «monitoraggio odori con restituzione dei risultati e studio diffusione» trasmesso dalla Società con nota Prot. 110_2021 in data 20 settembre 2021, fino all’avvenuta sostituzione dell’attuale sistema di raffreddamento del refluo con quello proposto, costituito da uno scambiatore di calore a piastre”;

- predisporre e trasmettere “il progetto definitivo per la sostituzione del sistema di raffreddamento refluo a modifica torri di raffreddamento entro il 17 dicembre 2021 e documentazione necessaria per le relative autorizzazioni entro il 31 dicembre 2021” (doc. 11 ricorrente).

8.- L’ordinanza sindacale non è stata impugnata e, in ottemperanza ad essa, il 17.12.2021 la società ha inviato agli enti coinvolti il progetto definitivo di rifacimento dell’impianto delle torri di raffreddamento (doc. 12 ricorrente) e il 31.12.2021 lo ha trasmesso alla Provincia di Mantova (doc. 13 ricorrente), la quale, con atto dirigenziale PD/134

dell'11.2.2022, "dato atto che l'intervento si configura come miglioramento atto a ridurre l'impatto odorigeno in applicazione alla BAT 7 punto II lettera h)", ha preso atto del progetto formulando alcune prescrizioni, tra le quali che "L'Azienda dovrà comunicare alle AA.CC. competenti la data di fine lavori inviando altresì idonea documentazione anche fotografica attestante la conclusione dell'intervento di modifica delle torri di raffreddamento" (doc. 14 ricorrente).

9.- Con nota del 3.6.2022 la società ha trasmesso l'ordine di acquisto n. 17/678 del 13.4.2022 da cui emergeva che la consegna del nuovo sistema di raffreddamento con scambiatori a piastre era prevista per il 21.10.2022, e ha chiesto di "poter prorogare l'esercizio delle torri evaporative per tutto il periodo estivo fino al ricevimento e alla messa in esercizio dei nuovi sistemi di raffreddamento", rappresentando che ciò era necessario "al fine dell'ottimale funzionamento dell'impianto e del rispetto dei limiti di temperatura imposti allo scarico del depuratore" (essendo evidentemente maggiore la necessità dell'impianto di raffreddamento con le alte temperature estive), e che in difetto sarebbe stata necessaria "l'immediata interruzione di tutte le attività produttive con gravissime conseguenze di tipo socio economico"; al fine di minimizzare le emissioni di odori, la società si è impegnata, nel periodo di esercizio delle torri, ad eseguire almeno due volte a settimana interventi di ispezione e pulizia del sistema di raffreddamento, secondo una procedura descritta in allegato (doc. 14 Provincia).

10.- Pochi giorni dopo, il 16.6.2022, su sollecitazione dei residenti che lamentavano ancora odori molesti, ARPA ha compiuto un sopralluogo presso l'impianto, dalle ore 23 fino alle ore 00.10 (secondo la copia del verbale doc. 2 ricorrente) o 1.10 (secondo la copia del verbale doc. 15 Provincia), e ha accertato che le torri di raffreddamento non erano spente; in quell'occasione i rappresentanti della società hanno precisato che "era in atto il ricircolo dell'acqua ma i ventilatori erano spenti" (doc. 2 ricorrente). Una copia del verbale del sopralluogo è stata lasciata alla società, e una scansione è stata trasmessa da ARPA alla Provincia, al Comune e ad ATS Val Padana evidenziando che le torri di raffreddamento "erano funzionanti benché a ventilatori spenti" (doc. 15 Provincia).

Lo stesso giorno 17.6.2022 la società ha confermato per iscritto quanto dichiarato dai suoi dipendenti durante il sopralluogo, precisando che "le torri erano prive di collegamento elettrico, il motore risultava inattivo e la girante ferma. Pertanto non veniva aspirata aria dalla parte bassa della torre e, di conseguenza, non veniva espulsa dalla parte alta (ovvero dal ventilatore), meccanismo potenzialmente responsabile di un eventuale impatto odorigeno determinato dalle torri"; "erano in funzione solo le pompe di circolazione dell'acqua, utile a mantenere un flussaggio delle componenti onde prevenire la formazione di incrostazioni e contaminazioni da legionella e per "allungare" il percorso delle acque onde abbatterne una piccola percentuale di temperatura". La società ha sostenuto che il sistema delle torri di raffreddamento può considerarsi attivo solo "quando sono attive contemporaneamente le pompe di circolazione dell'acqua ed il ventilatore, come indicato anche nel manuale di uso e manutenzione redatto dal fornitore" (doc. 15 ricorrente).

Senonché tre giorni dopo, il 20.06.2022, la società, "ad integrazione e migliore specificazione" di quanto esposto con la lettera del 17.6.2022, ha chiesto ad ARPA che il verbale del sopralluogo venisse "rettificato dando atto che le torri di raffreddamento non erano in funzione" (doc. 16 ricorrente), e ha poi inviato tale comunicazione, assieme a quella del 17.6.2022, al Comune, alla Provincia e ad ATS Val Padana (doc. 17 ricorrente).

11.- Alla luce del verbale del sopralluogo, la Provincia ha emesso nei confronti della società una diffida ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9, lett. a, d.lgs. 152/2006 ("codice ambiente"), con l'atto indicato in epigrafe (doc. 1 ricorrente e doc. 17 Provincia).

La Provincia ha addebitato alla società di avere:

"- riattivato le torri di raffreddamento già interdette;

- omesso di comunicare preventivamente le modalità di riattivazione delle summenzionate torri, impedendo alle AA.CC. [autorità competenti] in materia ambientale e sanitaria di formulare le dovute valutazioni di competenza anche in relazione agli effetti sulle emissioni;

- omesso di comunicare le soluzioni tecniche adottate presso le sezioni di trattamento depurativo dei reflui per garantire il rispetto dei valori limite allo scarico nelle more della realizzazione e messa in esercizio del nuovo sistema di raffreddamento con scambiatori a piastre; e pertanto disattendendo le prescrizioni di cui ai punti I) e III) della Sezione E2.4 Prescrizioni generali dell'allegato tecnico autorizzativo dell'AIA".

La Provincia ha pertanto diffidato la società dall'utilizzare l'impianto difformemente dalle prescrizioni dell'AIA sotto gli aspetti menzionati, e ha imposto alla società di presentare entro dieci giorni una "relazione tecnica descrittiva delle azioni poste in atto per evitare il ripetersi di qualsiasi situazione prevedibile che possa influire sulla qualità dello scarico anche in aggiornamento a quanto illustrato nella relazione tecnica di dimensionamento dell'impianto di depurazione rev. 05 del 29/12/2021".

12.- In risposta alla diffida, l'1.7.2022 la società ha affermato che l'ordinanza sindacale doveva essere interpretata in senso restrittivo, nel senso che riguardava quanto strettamente necessario a inibire le emissioni di odori, e che, su tale base, il funzionamento delle pompe di ricircolo delle acque reflue all'interno delle torri era compatibile con l'ordinanza, poiché era vietato solo l'utilizzo dei ventilatori per l'emissione forzata dell'aria dalle torri; la società ha inoltre elencato gli "interventi di compensazione" eseguiti (doc. 18 Provincia).

13.- Ricevuta questa risposta, la Provincia ha chiesto all'ARPA:

“1) se l’attivazione delle pompe di circolazione dell’acqua delle torri di raffreddamento possa aver determinato o possa determinare emissioni odorigene anche in assenza di attivazione dei ventilatori;
2) se tale modalità di funzionamento delle torri di raffreddamento, che secondo quanto riferito dall’Azienda prevede la sola attivazione delle pompe di circolazione dell’acqua a ventilatori spenti, si configuri come “utilizzo” delle medesime torri di raffreddamento” (doc. 19 Provincia).

ARPA ha risposto come segue:

“1) si ritiene non si possa escludere che l’attivazione delle pompe di circolazione dell’acqua delle torri di raffreddamento possa aver determinato o possa determinare emissioni odorigene anche in assenza di attivazione dei ventilatori. Peraltro, nel corso del tavolo odori dello scorso 27/06/2022, la stessa Azienda ha messo in dubbio alcune valutazioni da lei sin qui avvalorate nelle proprie indagini olfattometriche, esplicitando in tal modo la difficoltà nell’individuare le esatte cause del fenomeno odorigeno;

2) nel verbale ARPA N.116046 PIN 3482 del 16/06/2022 è riportato che “le torri di raffreddamento erano NON spente”. A tal riguardo la Ditta faceva presente che “era in atto il ricircolo dell’acqua ma i ventilatori erano spenti”.

Alla luce delle precisazioni fornite dall’Azienda (all.4), potenzialmente avvalorate anche da quanto riportato nel “manuale di uso e manutenzione redatto dal fornitore” (che la scrivente Agenzia a tutt’oggi non ha però ancora avuto modo di consultare), si ritiene che le torri possono ragionevolmente ritenersi almeno parzialmente in funzione.

Si evidenzia infatti che il refluo dalla sezione anaerobica del depuratore può ricircolare attraverso le griglie delle torri di raffreddamento prima di riversarsi nella vasca aerobica, con ventilatori accesi oppure spenti. In alternativa, il refluo può passare direttamente dalla sezione anaerobica alla vasca aerobica senza attraversare le torri.

A questo punto occorre quindi riandare all’ordinanza Comunale, che nel proprio testo dispone “di non utilizzare le torri di raffreddamento visti i valori delle emissioni odorigene misurate di cui al documento «monitoraggio odori con restituzione risultati e studi di diffusione» trasmesso dalla Società”, senza specificare se le torri debbano essere fermate “in ogni loro componente” in cui possono ritenersi costituite, oppure in almeno una sola di esse, oppure in quella potenzialmente maggiormente legata alle emissioni odorigene. Si ritiene pertanto che l’esatta natura del precetto potrà essere opportunamente valutata dall’Autorità che ha emesso l’ordinanza” (doc. 20 Provincia).

14.- La società ha impugnato la diffida con ricorso notificato il 23.9.2022.

La Provincia di Mantova e il Comune di Mantova, evocato in giudizio quale controinteressato, dapprima si sono costituiti senza svolgere difese, e poi hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a., alle quali la società ha replicato.

DIRITTO

1.- Nell’esaminare i due motivi di ricorso, occorre prendere le mosse dal secondo, con il quale la ricorrente sostiene che la diffida sia stata emessa in difetto degli elementi e delle finalità tipiche previste dalla legge, oltre che con eccesso di potere.

Il motivo è articolato in tre censure distinte.

2.- In primo luogo la ricorrente sostiene che l’ordinanza del Comune non costituisce un contenuto dell’AIA, sicché la sua violazione, in sé, non può costituire il presupposto di una diffida ex art. 29 *decies* codice ambiente.

2.1.- La censura è fondata, perché l’AIA consentiva alla ricorrente di utilizzare il sistema delle torri di raffreddamento, e il divieto di utilizzarlo è stato imposto soltanto dal Sindaco, con la citata ordinanza contingibile e urgente. La ricorrente dunque non ha commesso una “inosservanza delle prescrizioni” dell’autorizzazione ambientale, che costituisce presupposto per l’emanazione della diffida ai sensi dell’art. 29 *decies*, comma 9, codice ambiente, ma semmai ha commesso una violazione delle prescrizioni impartite dall’ordinanza *extra ordinem* del Sindaco.

2.2.- La Provincia e il Comune obiettano che il presupposto della diffida non sarebbe l’utilizzo delle torri di raffreddamento in violazione dell’ordinanza sindacale, ma l’utilizzo delle torri di raffreddamento in quanto fonti di emissioni odorigene superiori a quelle preventivate e valutate in sede di rilascio dell’AIA; infatti l’ordinanza sindacale aveva vietato l’utilizzo delle torri di raffreddamento perché, dall’indagine olfattometrica presentata dalla società il 20.9.2021, era emerso che le due torri avevano un impatto superiore a quanto era stato ipotizzato nei procedimenti valutativi ed autorizzativi.

Ma l’obiezione non coglie nel segno, in quanto, se l’utilizzo delle torri di raffreddamento comportava emissioni odorigene superiori a quelle preventivate in sede di rilascio dell’AIA, la Provincia avrebbe potuto avviare un procedimento di riesame dell’AIA vigente, ai sensi dell’art. 29 *octies* codice ambiente, volto a modificarne il contenuto, ma non poteva certo contestare alla società una violazione dell’AIA vigente, poiché l’utilizzo delle torri era consentito dalla stessa.

2.3.- La Provincia e il Comune sostengono poi che il divieto di utilizzare le torri di raffreddamento, imposto dall’ordinanza sindacale, sarebbe stato recepito nell’AIA tramite l’atto PD 134/2022 di modifica non sostanziale dell’AIA stessa dell’11.2.2022 (doc. 14 ricorrente). Nelle premesse di tale atto, infatti, la Provincia ha evidenziato che dall’indagine olfattometrica del settembre 2021 “le torri di raffreddamento come autorizzate hanno dimostrato un impatto superiore a quanto ipotizzato nei procedimenti valutativi ed autorizzativi”, che “al riguardo gli Enti Locali hanno espresso la necessità di vietarne l’utilizzo previsto nella prossima stagione calda fino a che l’attuale sistema di raffreddamento non



venga sostituito”, e che l’ordinanza sindacale aveva disposto di non utilizzare le torri di raffreddamento fino all’avvenuta sostituzione dell’attuale sistema di raffreddamento del refluo con quello proposto dalla società e oggetto dell’atto provinciale in questione: in questo modo, la Provincia avrebbe recepito nell’AIA il divieto imposto dal Sindaco.

Nemmeno questa tesi può essere accolta, perché in quel provvedimento la Provincia si è limitata a dare atto che la progettata modifica del sistema di raffreddamento costituiva un “miglioramento atto a ridurre l’impatto odorigeno” e integrava una modifica non sostanziale dell’AIA; nel provvedimento la Provincia ha fatto riferimento all’ordinanza sindacale solo per descrivere il “contesto di riferimento” in cui si collocavano la presentazione del progetto da parte della società e la correlata richiesta di modifica non sostanziale dell’AIA: la Provincia dunque non ha fatto propria la prescrizione di cui all’ordinanza sindacale, ma, come aveva dapprima autorizzato il sistema di raffreddamento originario, ne ha poi autorizzato la modifica dando atto che essa non inciderebbe in maniera sostanziale sull’AIA.

2.4.- In sostanza, la Provincia ha emesso la diffida non perché la società avesse violato qualcuna delle prescrizioni dell’autorizzazione ambientale, ma perché aveva violato l’ordinanza emessa dal Sindaco, utilizzando così indebitamente la diffida in difetto del presupposto stabilito dalla legge (l’inosservanza di prescrizioni dell’autorizzazione ambientale, appunto) e per uno scopo diverso da quello per il quale l’istituto è previsto dall’ordinamento.

3.- La seconda censura del secondo motivo di ricorso riguarda la parte della diffida con la quale è stata contestata alla società la violazione delle prescrizioni dell’AIA che impongono al gestore di comunicare alla Provincia gli eventi accidentali che possano influire sulla qualità degli scarichi, nonché eventuali modifiche da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione. La società sostiene che nel caso di specie ricorresse alcuna di tali ipotesi e dunque non sussistesse alcun obbligo di comunicazione a suo carico.

3.1.- Anche questa censura è fondata.

La diffida impugnata ha contestato che la società, non avendo comunicato la riattivazione delle pompe di ricircolo delle torri di raffreddamento, avrebbe disatteso “le prescrizioni di cui ai punti I) e III) della Sezione E2.4 Prescrizioni generali dell’allegato tecnico autorizzativo dell’AIA”.

Il punto I) prevede che “Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all’Autorità competente per l’AIA (Provincia), al dipartimento ARPA competente per territorio; qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti di legge, l’autorità competente potrà prescrivere l’interruzione immediata dello scarico nel caso di fuori servizio dell’impianto di depurazione”.

Il punto III) prevede che “Deve essere effettuata comunicazione preventiva di qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione o all’eventuale apertura di nuove bocche di scarico, nonché di tutti gli elementi che possono in futuro incidere sulle presenti prescrizioni”.

Ebbene, nessuna di queste fattispecie si è verificata nel caso in esame. Va ribadito infatti che il sistema di raffreddamento utilizzato dalla società era stato autorizzato dalla Provincia, e che la società, dopo averne interrotto l’utilizzo in ottemperanza all’ordinanza del Sindaco, lo aveva riattivato, senza apportare ad esso alcuna modifica: dunque la riattivazione dell’impianto non costituiva un evento accidentale con ripercussioni sulla qualità degli scarichi, né una modifica agli scarichi e al loro processo di formazione. In altre parole, la riattivazione delle torri aveva comportato semplicemente un ritorno alla situazione anteriore all’ordinanza del Sindaco, situazione che corrispondeva all’AIA; rispetto a quella situazione, la riattivazione delle torri non integrava una sopravvenienza peggiorativa dal punto di vista delle emissioni, che la Provincia avrebbe dovuto valutare, e che pertanto necessitava di una comunicazione della società alla Provincia stessa.

4.- Con l’ultima censura del secondo motivo, la società sostiene che l’ordinanza sindacale non sia stata violata, per le ragioni che la società aveva già addotto in sede stragiudiziale nella propria risposta alla diffida: cioè che l’ordinanza non ha inibito *in toto* l’uso delle torri di raffreddamento, né poteva farlo, perché in quel modo avrebbe modificato l’AIA rilasciata alla società; secondo la ricorrente, l’ordinanza ha solo inibito l’utilizzo delle torri di raffreddamento come “punto emissivo odorigeno”, e questa inibizione è stata rispettata, perché le ventole per l’emissione forzata dell’aria erano spente.

4.1.- Quest’ultima censura invece è infondata, perché l’ordinanza ha inibito l’uso delle torri di raffreddamento nella loro interezza, come si evince dal tenore letterale del dispositivo, nel quale si è ordinato di “Non utilizzare le torri di raffreddamento, ... fino all’avvenuta sostituzione dell’attuale sistema di raffreddamento del refluo con quello proposto, costituito da uno scambiatore di calore a piastre”: nulla nell’ordinanza consente di ritenere che l’inibizione fosse limitata a una parte soltanto delle torri.

Del resto, siccome lo scopo dell’ordinanza era quello di impedire urgentemente emissioni odorigene che arrecassero pregiudizio alla popolazione residente nei quartieri vicini alla cartiera, non avrebbe avuto senso che l’ordinanza inibisse l’uso dei soli ventilatori, perché, come evidenziato da ARPA nella risposta fornita a uno specifico quesito della Provincia, “si ritiene non si possa escludere che l’attivazione delle pompe di circolazione dell’acqua delle torri di raffreddamento possa aver determinato o possa determinare emissioni odorigene anche in assenza di attivazione dei ventilatori” (doc. 20 Provincia). E di fatti il problema degli odori si è ripresentato anche con l’attivazione delle sole pompe di circolazione dell’acqua, a ventilatori spenti, tanto che sono state proprio le sollecitazioni dei residenti a indurre l’ARPA ad effettuare

a sorpresa il sopralluogo del 16.6.2022, come si evince dal relativo verbale, nel quale si legge “*Motivo del sopralluogo: verificare quanto segnalato attraverso le comunicazioni registrate dall’APP–ODORI del Comune di Mantova a partire dalle ore 21:40 del 16/6/2022 ... imputate provenire dall’installazione CVL [Cartiere Villa Lagarina] sita a Mantova in via Poggio Reale n. 9 e identificato come odore di solfureo-chimico*” (doc. 2 ricorrente).

Se poi l’inibizione integrale dell’uso delle torri da parte del Sindaco fosse legittima oppure no, è questione irrilevante in questa sede, perché l’ordinanza non è stata impugnata.

5.- Stante l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, il primo motivo può essere assorbito.

Con esso infatti la ricorrente evidenzia che l’art. 29 *decies* codice ambiente, al 6° comma, prevede che gli esiti dei controlli e delle ispezioni siano “*comunicati all’autorità competente ed al gestore indicando la situazione di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b), e c), e proponendo le misure da adottare*”; da questa disposizione la ricorrente fa discendere che, prima di emettere la diffida di cui al comma 9, la Provincia avrebbe dovuto avviare un confronto con la società, o quantomeno comunicarle l’avvio del procedimento, come prescritto dall’art. 7 legge 241/1990.

Senonché nel caso di specie non c’è stata una “*situazione di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b), e c)*”, come si è visto esaminando il secondo motivo.

Mancando dunque i presupposti sostanziali per adottare la diffida, è superfluo chiedersi se possano considerarsi rispettati gli obblighi di partecipazione procedimentale previsti dalla legge per l’emissione della diffida stessa, in considerazione delle circostanze che gli esiti dell’ispezione di ARPA sono stati trasmessi alla ricorrente mediante rilascio di copia del verbale al termine dell’ispezione stessa, e che la ricorrente ha svolto le proprie osservazioni prima dell’emissione della diffida, con le lettere del 17.6.2022 e del 20.6.2022 (delle quali si è detto nell’esposizione dei fatti).

6.- In conclusione, l’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’annullamento della diffida impugnata.

7.- In virtù del principio di soccombenza, alla ricorrente spetta la rifusione delle spese di lite, liquidate nel dispositivo, a carico in solido sia della Provincia resistente, sia del Comune, che si è costituito e ha svolto difese per ottenere il rigetto del ricorso.

(Omissis)